



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Tribunale di Sorveglianza di Roma

*

**Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per il
Lazio, Abruzzo e Molise**

*

**Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio,
l'Abruzzo e il Molise**

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, dott.ssa Maria Antonia Vertaldi, il Provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, dott. Carmelo Cantone e il Direttore reggente dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, dott.ssa Antonella Rasola,

- Vista** la legge n. 354/1975, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e le successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 30 giugno 2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";
- Vista** la lettera circolare GDAP n. 17764/10 del 26 aprile 2010, "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e prevenire fenomeni aggressivi";



- Vista** la lettera circolare GDAP n. 311194 del 22 luglio 2010 in tema di "Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari: linee di indirizzo per le direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e degli Istituti";
- Vista** la circolare GDAP n. 445732 del 25 novembre 2011 in tema "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", ed in particolare l'articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità;
- Visto** il Decreto del Ministro della Giustizia 17 novembre 2015, concernente "l'individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità degli uffici di livello non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché "organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16 c.1 e c.2 del D.P.C.M. 84/2015";
- Vista** la lettera circolare n. 37582 del 29 settembre 2016 del Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità "Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e Istituti penitenziari;
- Vista** la direttiva del Capo del Dipartimento n. 2340 del 17 gennaio 2017 - "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione esterna degli adulti", con particolare riferimento al punto 16 "La collaborazione con gli istituti";
- Visti** i decreti legislativi 2 ottobre 2018, n. 123 e n. 124, attuativi della Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario";
- Visto** l'accordo sottoscritto il 14 marzo 2019;
- Ravvisata** la necessità di ridefinire le prassi condivise e i modelli operativi con il rinnovato intento di semplificare e migliorare l'efficienza delle procedure nei rispettivi ambiti di competenza, tenuto conto delle risorse disponibili nel quadro dell'evoluzione della normativa primaria e secondaria;
- Rilevata** l'opportunità condivisa dal Tribunale di Sorveglianza, il Provveditorato regionale e l'UIEPE di favorire il massimo coordinamento al fine di sostenere i relativi interventi sia nella fase istruttoria presso gli Istituti penitenziari e gli Uffici per l'esecuzione penale esterna in via strumentale alla fase giurisdizionale;
- Considerato** che la congiuntura connessa alla gestione emergenziale da COVID-19 ha evidenziato la necessità di riconoscere gli accorgimenti operativi, e in genere tutti gli interventi finalizzati a rendere più efficaci le misure di contenimento di diffusione del contagio, in vista di una sistematizzazione che sia, per il futuro, di supporto al miglioramento dei servizi,

convengono quanto segue

TITOLO I

Attività intra / extra penitenziaria

Art. 1

Le Direzioni degli Istituti penitenziari e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competenti sono chiamati a rafforzare e velocizzare l'attività dei gruppi di Osservazione e Trattamento, focalizzando le modalità di osservazione e trattamento dei condannati detenuti, cooperando ed orientando teleologicamente l'applicazione della vigente normativa primaria e secondaria in materia di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Il G.O.T. dovrà rafforzare la sua azione anche in tema di percorsi riparativi per i detenuti nell'ambito delle attività trattamentali, *intra muros* e della proiezione dell'ambiente libero, con ogni possibile sviluppo del rapporto di mediazione con le vittime.

Sulla base delle esperienze finora sviluppate nei casi di difficoltà operativa dovuta ad eventi di straordinaria emergenza per la sicurezza e la tutela sanitaria del Personale, le riunioni di *equipe* dovranno essere garantite in modalità da remoto.

Art. 2

Criteri di priorità nell'attività di osservazione scientifica della personalità ex art. 13 O.P.

Le Parti concordano sull'esigenza di rendere più stringenti, in un'ottica di efficientamento delle procedure, i tempi dell'osservazione scientifica della personalità per i ristretti che presentano i requisiti per l'accesso alle sanzioni di comunità e alle misure alternative; ciò implica l'adozione di modelli maggiormente flessibili di avvio delle procedure di osservazione scientifica della personalità dei condannati.

Le Direzioni degli Istituti continueranno a garantire che l'attività di osservazione e trattamento sia programmata in base alle potenzialità operative espresse dai due sistemi, scongiurando ogni automatismo con il connesso rischio di carente individualizzazione nell'avvio dell'attività dell'osservazione.

I tempi della redazione del programma di trattamento sono fissati a 6 mesi, almeno per la formulazione delle prime proposte.

I criteri di priorità sono i seguenti:

- Osservazione dei detenuti che abbiano in corso istanza per l'ottenimento di una misura alternativa, permesso premio, richiesta di attività lavorativa all'esterno;
- Osservazione della personalità per i soggetti ai quali siano stati negati i benefici di legge dalla libertà al fine di non disperdere gli interventi già espletati dall'UEPE in sede di indagine esterna, con particolare riferimento ai giovani adulti

- Osservazione dei detenuti in possesso dei presupposti oggettivi per l'accesso alle misure alternative, indipendentemente dalla presentazione della relativa istanza;
- Accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex. L. 199/2010;
- Trattamento dei detenuti con particolari problematiche personali, con particolare riferimento alla sfera del disagio psicologico e/o disturbo psichiatrico e familiari che richiedono l'urgente intervento dell'UEPE e dei servizi territoriali, con particolare riguardo ai soggetti dimittendi ai sensi dell'art. 43 O.P. e art. 88 R.E.;
- Avvio dell'attività di osservazione per i detenuti con una condanna fino a 6 mesi nei soli casi in cui, su richiesta del magistrato, vi sia stretta funzionalità alla definizione di procedimenti particolari o di richieste finalizzate all'accertamento dei bisogni relativi alla dimissione;
- Per i detenuti provenienti da altro Istituto, l'Educatore dovrà accertare se l'attività di osservazione sia stata già conclusa al fine di favorire la massima armonizzazione delle procedure senza disperdere i risultati acquisiti. Se il detenuto viene trasferito ad altro Istituto prima che l'attività di osservazione sia stata conclusa si attiverà l'intervento dell'*equipe* se tutti gli interventi siano stati completati dovendosi, diversamente, trasmettere al diverso Istituto gli atti disponibili in vista della prosecuzione dell'attività di osservazione;

L'aggiornamento dell'osservazione scientifica della personalità non è avviata nei seguenti casi:

- a) Condannati a pena detentiva definitiva, per i quali è stata conclusa l'osservazione scientifica della personalità nell'arco dell'ultimo anno, eccetto i casi in cui si verificano variazioni nel quadro socio-familiare o lavorativo del ristretto che possono facilitare la concessione di una misura alternativa; nei casi imposti da esigenze istruttorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rinvii di udienza, lavorazione di fascicoli connessi a progressioni trattamentali, come accade da permesso premio a misura alternativa) si allegnerà alla relazione di sintesi un rapporto informativo aggiornato;
- b) Per i soggetti in misura alternativa che tornano in istituto per revoca a causa dell'andamento negativo e/o a seguito dei provvedimenti di cui all'art. 51-bis, OP. In tale caso le Direzioni degli UEPE si impegnano a inviare tempestivamente all'istituto il carteggio delle relazioni tecniche e l'ordinanza di revoca/sostituzione della misura del Tribunale di Sorveglianza;
- c) L'aggiornamento in *equipe* dell'andamento del programma di trattamento dei semiliberi dovrà essere redatto con cadenza almeno annuale.

Art. 3

Formulazione delle proposte di ufficio di concessione di misure alternative

Le Direzioni degli Istituti penitenziari di intesa con il GOT predisporranno appositi elenchi di condannati in possesso dei requisiti per la concessione dei benefici ex L. n. 354/1975, L. n. 199/2010, art. 94 T.U. n. 309/1990 e art. 76 lett. b) D.P.R. n. 230/2000, sia sotto il

profilo dell'entità della pena residua, sia per la valutazione positiva comportamentale, al fine di valutare la possibilità di predisporre di ufficio la proposta di concessione di benefici e/o misure alternative.

Il gruppo di osservazione e trattamento potrà proporre la concessione delle misure alternative alla luce di quanto previsto dall'art. 7 lett. b) del d.lgs. n. 123 del 2018, che modifica l'art. 57 O.P.

Gli operatori del GOT si adopereranno, in un'ottica proattiva, all'azione di informazione nei confronti dei soggetti in carico sulla possibilità che le istanze di misure alternative possono essere presentate, oltre che dal condannato e dall'internato, anche dai loro prossimi congiunti e dal Difensore.

Art. 4

Modalità di avvio dell'attività di osservazione e redazione dell'indagine sociale

Gli Istituti avvicineranno l'attività di osservazione e trattamento con l'inoltro della richiesta di indagine sociale all'UEPE competente territorialmente, utilizzando una scheda informativa che indichi i seguenti elementi di conoscenza: funzionario giuridico-pedagogico incaricato del procedimento; nominativo del ristretto e suoi dati anagrafici; riferimenti abitativi; motivi per l'avvio dell'attività di osservazione (permesso premio, udienza per misura alternativa alla detenzione, legge n.199/2010, altro); se tossicodipendente; eventuale permesso di soggiorno; familiare di riferimento e suo recapito telefonico; riferimenti lavorativi. Ciò per consentire all'UEPE l'avvio tempestivo della indagine sociale.

Al riguardo, per favorire lo snellimento delle procedure di avvio degli interventi rispetto a specifiche situazioni caratterizzate da fattori di disagio, le richieste di consulenza socio-familiare degli istituti agli UEPE dovranno essere declinate in base alla tipologia di consulenza richiesta e alle specifiche segnalazioni di interventi avanzate dagli stessi detenuti, che dovranno essere adeguatamente filtrate da parte dell'area pedagogica.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna si impegnano a restituire all'equipe di osservazione e trattamento gli elementi di conoscenza raccolti nel solco del più ampio raccordo operativo nel corso della progressione dell'indagine sociale, come di seguito indicato:

- a) L'indagine sociale sarà completata per i detenuti che risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio;
- b) Per i detenuti che non risiedono nel territorio di competenza dell'Ufficio, qualora non pervenga l'indagine dell'UEPE competente nei tempi utili per l'elaborazione della relazione di indagine sarà formulata relazione con le sole informazioni raccolte nel corso dei colloqui e dalla eventuale documentazione agli atti;
- c) gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna per l'attività di osservazione focalizzeranno i propri interventi conoscitivi sulla realtà personale e ambientale dei ristretti, prevalentemente nelle seguenti aree di descrizione e valutazione: cenni biografici e profilo personale; quadro familiare e condizione sociale; risorse eventualmente presenti nel contesto di appartenenza e atteggiamento nei confronti del reato della rete familiare; disponibilità alla riparazione; valutazioni conclusive e prospettive del trattamento, riportando le fonti informative utilizzate nel corso dell'indagine.

Art. 5

L'antenna operativa: compiti e funzioni nel contesto operativo degli istituti

L'istituzione della nuova figura dell'"antenna operativa" ha rappresentato un'evoluzione organizzativa del tradizionale assistente sociale di collegamento, in passato operante in alcune realtà operative.

Tale figura ha contribuito ad ottimizzare le limitate risorse a disposizione, dislocando nel contesto penitenziario solo alcuni funzionari dell'UEPE; infatti, il funzionario di servizio sociale che ricopre questo incarico assicura una presenza continuativa nel contesto penitenziario, salvo che per i giorni in cui è presente presso la sede dell'UEPE.

I Funzionari assegnati in proporzione al numero disponibile ed al volume di lavoro espresso dall'Istituto, svolgono prevalentemente i procedimenti di osservazione e trattamento relativi ai detenuti dell'Istituto interessato, siano residenti o non residenti nel territorio di competenza dell'ufficio.

Nel caso di detenuti residenti nel distretto di competenza dello stesso UEPE gli incarichi per le attività di osservazione possono essere attribuiti congiuntamente al Funzionario individuato per la collaborazione con l'Istituto ove si trova il detenuto e quello che svolge l'indagine socio familiare nel territorio. Sarà, poi, il primo che riporta nell'equipe di osservazione i risultati degli accertamenti e degli interventi compiuti dall'UEPE.

All'interno degli Istituti penitenziari il responsabile dell'area educativa, o altro funzionario dell'area, cura i rapporti con le antenne operative degli UEPE; concorre all'ottimizzazione della presenza dei funzionari di servizio sociale all'interno dell'istituto.

Le Direzioni degli Istituti trasmetteranno agli UEPE soltanto la documentazione necessaria finalizzata all'intervento richiesto.

L'antenna operativa sarà inserita nella Commissione sul lavoro penitenziario dei ristretti (art. 2 co.1 lett. a) punto 4 Capo II del d.lgs. 124, che modifica l'art. 20 dell'O.P.), su segnalazione del direttore dell'UEPE, che ne individuerà, anche un suo possibile supplente.

TITOLO II

Attività extra penitenziaria

Art. 6

Gestione delle istanze delle persone in libertà

Il Tribunale di Sorveglianza - salvo casi eccezionali motivati da specifiche esigenze - farà richiesta dell'indagine socio-familiare all'UEPE almeno 4-6 mesi prima della data prevista per l'udienza.

L'UEPE si impegna ad inviare la relazione di conclusione dell'I.S.F., corredata del programma di trattamento, al Tribunale di Sorveglianza almeno 7 giorni prima dell'udienza, esclusivamente a mezzo posta certificata.

Il Tribunale di Sorveglianza non chiederà all'UEPE di svolgere l'inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguardi persona condannata a pena inferiore a 18 mesi, fatta salva diversa valutazione da parte del Tribunale o del Magistrato di sorveglianza in relazione a motivate situazioni meritevoli di approfondimento.

Per condanne superiori ai 18 mesi l'indagine socio-familiare e la relativa relazione saranno centrate sulle aree relative alla condizione attuale e alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento all'atteggiamento nei confronti del reato, ai fattori di rischio di recidiva, agli impegni della persona condannata, all'attività riparativa, ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali. Queste ultime verranno espresse, per i casi di maggiore complessità, con l'attivazione dell'equipe multiprofessionale dell'UEPE.

Le richieste di indagine socio-familiare da parte del Tribunale di Sorveglianza saranno corredate dall'istanza del condannato/Difensore contenente l'indicazione del domicilio, la documentazione allegata e le altre informazioni relative al richiedente nonché - anche in un momento successivo all'inoltro, al fine di non ritardare l'avvio dell'istruttoria - dal titolo SIEP in esecuzione.

Art. 7 Istanze di affidamento

Per i soggetti richiedenti l'affidamento ex art. 94 D.P.R. 309/90 e con programma terapeutico in comunità già in atto, non verranno richieste all'UEPE le indagini socio-familiari, fatta salva la valutazione del Tribunale per situazioni meritevoli di particolare approfondimento.

Per i soggetti richiedenti l'affidamento ex art. 94 D.P.R. 309/90 e con programma terapeutico in comunità non ancora avviato, risultando determinante il contributo del SerD l'UEPE procederà alla relazione con le modalità delineate al comma 4, art. 94, cit.

Nel programma di trattamento verranno indicate le necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia e di famiglia) accertate nel corso dell'indagine socio-familiare di cui il Tribunale di Sorveglianza terrà conto nella formulazione delle prescrizioni al fine di contenere la presentazione di istanze di modifica subito dopo la firma del verbale di inizio affidamento. Nelle prescrizioni, oltre alle suddette necessità, verrà prevista l'autorizzazione a recarsi all'UEPE per gli incontri/colloqui con l'Operatore anche nei casi in cui l'Ufficio sia ubicato in Comune o Provincia diversi dal domicilio del soggetto ammesso a misura alternativa; il programma di trattamento potrà contenere, altresì, indicazioni relative a impegni del condannato finalizzati al reinserimento dello stesso.

Nell'ordinanza sarà inserita l'autorizzazione al prolungamento dell'orario di rientro presso l'abitazione nel periodo estivo e nelle festività natalizie; per gli affidati ex art. 94 DPR 309/90 inseriti in comunità terapeutica il Tribunale di Sorveglianza declinerà, salvo casi specifici, le prescrizioni consentendo: le uscite con l'Operatore della comunità per le attività riabilitative previste nel programma terapeutico; le verifiche esterne in prosecuzione dopo la prima approvazione da parte del magistrato, nell'ambito dello stesso segmento del programma. In ogni caso la struttura dovrà dare notizia del provvedimento all'UEPE che lo trasmetterà al magistrato per l'acquisizione agli atti del fascicolo EMA.

Le ordinanze di concessione dell'affidamento al servizio sociale in favore di soggetti c.d. liberi conterranno la prescrizione di contattare l'UEPE entro tre giorni dalla notifica

dell'ordinanza, per concordare la data della sottoscrizione del verbale e l'accettazione delle prescrizioni, che sarà comunque fissata nel termine massimo dei successivi trenta giorni. Se l'affidamento al servizio sociale è concesso a favore di soggetti detenuti in regime intramurario di detenzione domiciliare e di arresti domiciliari c.d. esecutivi, la sottoscrizione del verbale di accettazione delle prescrizioni dovrà avvenire immediatamente all'atto della notifica dell'ordinanza di ammissione al beneficio.

Nei casi di applicazione con procedura semplificata dell'affidamento in prova in via provvisoria in base alla procedura prevista dall'art. 678, comma 1-ter, cpp, l'UEPE procederà a far sottoscrivere all'interessato il verbale di accettazione delle prescrizioni non prima di avere ricevuto la decisione di ratifica del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza.

Nell'ipotesi in cui il domicilio del condannato risulti essere diverso da quello indicato nell'ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il Direttore dell'UEPE procede autonomamente ad accertarne l'effettività a mezzo del Nucleo di Polizia Penitenziaria dell'Ufficio; se l'esito dell'accertamento è favorevole autorizza in via temporanea e urgente, l'avvio della misura; la documentazione sarà trasmessa, unitamente al verbale di sottoscrizione, al Magistrato di sorveglianza per ratifica e inserimento nel fascicolo EMA. Analogamente, se l'ordinanza contiene errori materiali che non comportano sostanziale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in punto di diritto e non riguardano i dati anagrafici del condannato, il Direttore dell'UEPE dispone che la misura abbia esecuzione inviando il verbale di sottoscrizione al Magistrato di sorveglianza per ratifica e inserimento nel fascicolo EMA ovvero per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore dell'UEPE o suo delegato, nei casi previsti dall'art. 47, comma 8, O.P., autorizza le deroghe temporanee/urgenti delle prescrizioni in relazione a situazioni sopravvenute e di durata transitoria del contesto di vita personale e familiare dell'affidato (visite mediche, ricovero ospedaliero, interventi chirurgici, funerali, colloqui di lavoro, pernottamenti/extra-territorialità/ampliamento orario di lavoro, presenza in udienza, cambio di domicilio per transitoria incompatibilità, cambio di domicilio in ambito provinciale per gli affidati ex art. 94, DPR 309/90) di cui sia stato informato tramite istanza del condannato previo parere del Funzionario di riferimento, entro il limite di 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone immediata comunicazione al Magistrato di sorveglianza e alle FF.OO. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti della deroga temporanea e urgente l'istanza verrà trasmessa in tempo utile al Magistrato di sorveglianza per la modifica della prescrizione.

Nell'affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata da parte dell'affidato, oltre tutte le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l'invio di informativa al Magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell'affidato avranno validità di aggiornamento.

Le istanze di deroga o modifica delle prescrizioni verranno presentate dall'UEPE con almeno 10 giorni di anticipo, conterranno il parere rispetto alla richiesta presentata e un aggiornamento sull'esecuzione della misura.

Qualora nell'affidamento in prova, a seguito di informativa dell'organo di P.S. o per altri fatti rilevanti, il Magistrato di sorveglianza ritenga di acquisire l'informativa dell'UEPE la

richiesta sarà motivata in ordine agli aspetti, inerenti la competenza specifica dell'UEPE, su cui indirizzare l'approfondimento istruttorio.

Art. 8

Comunicazioni tra Tribunale di Sorveglianza, uffici di sorveglianza e uffici EPE

Il Tribunale di Sorveglianza s'impegna a trasmettere agli UEPE, a cura della Cancelleria competente, le motivazioni di rigetto delle istanze di misura alternativa per i condannati liberi sospesi per i quali l'UEPE, nella relazione redatta all'esito dell'indagine socio-familiare, si sia favorevolmente espresso per la concessione della misura alternativa. L'impegno riguarda altresì l'invio all'UEPE della decisione del magistrato di sorveglianza, in merito alle istanze relative agli affidati in prova. Il provvedimento, in tal caso, non comparirà sulla relazione valutativa dell'UEPE, inoltrata con la richiesta dell'affidato, onde evitare ricadute negative sulla gestione della relazione professionale con l'utente.

Le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto c/o con servizi territoriali, potranno essere trasmesse dall'interessato direttamente o tramite le FF.OO. All'UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il Magistrato di sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione.

Nelle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare e all'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L. 199/2010, sarà autorizzato - previo avviso alle FF.OO. (visto partire/rientrare, esibizione della documentazione e/o certificazione oraria) - l'allontanamento dell'interessato dal domicilio per la via più breve e per il tempo strettamente necessario per motivi di salute (inclusi i ricoveri in luogo di cura) e di giustizia per presenziare a processi civili e penali, nonché per recarsi al SerD e per i colloqui con l'UEPE (anche nei casi in cui l'ufficio sia ubicato in comune o provincia diversi dal domicilio del condannato).

Per la valutazione sulla concessione della liberazione anticipata ai detenuti domiciliari non verrà richiesta all'UEPE la relazione comportamentale sull'andamento della misura, essendo il controllo della stessa affidato alle FF.OO.

Nei casi di detenzione domiciliare concessa ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche, le relazioni trimestrali e quella conclusiva al termine della pena saranno inviate dall'UEPE solo qualora vi siano elementi significativi da comunicare.

L'Ufficio di sorveglianza inoltrerà le richieste di indagine per l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, corredandole dei recapiti telefonici e domicilio aggiornati dell'interessato, della documentazione giuridica e sanitaria presente agli atti. Tali richieste saranno trasmesse all'UEPE almeno sei mesi prima dell'udienza di riesame.

Art. 9

Attività di confronto e formazione

Le Parti si impegnano a condividere momenti di formazione congiunta destinati agli operatori e ad intraprendere iniziative per l'implementazione operativa del presente protocollo tra cui incontri annuali per testare l'efficacia degli impegni assunti.

Al fine di realizzare quanto sopra le Parti individueranno i rispettivi referenti per la comunicazione interistituzionale, con il compito di facilitare i contatti, la circolazione delle informazioni e dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi strumentali all'attuazione del presente protocollo.

E' istituito un tavolo permanente da convocare con cadenza semestrale che coinvolga, oltre ai sottoscrittori dell'Accordo odierno, un delegato degli Uffici requirenti distrettuale e nazionale (procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione), nonché il responsabile dell'Ufficio detenuti e trattamento del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, il Garante regionale dei diritti dei detenuti, ed altri attori da definire, per monitorare lo stato di attuazione delle iniziative progettuali, realizzate a partire dall'anno in corso, rivolte all'inclusione sociale dei soggetti in esecuzione di pena ed al fine di migliorare e garantire la condivisione delle forme di cooperazione istituzionale che si andranno a strutturare.

Art. 10
Durata

Il presente protocollo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e sostituisce integralmente l'Accordo operativo del 14 marzo 2019.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle buone prassi già condivise tra gli uffici.


Fatto e sottoscritto in Roma, in data

luglio 2021

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza
di Roma

Il Provveditore
dell'Amm.ne Penitenziaria
Lazio, Abruzzo e Molise

Il Direttore
dell'Ufficio Inter-distrettuale
Esecuzione Penale Esterna



IL PROVVEDITORE
Carmelo CANTONE

